

## **RIEPILOGO DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ITALIANA (DECRETO LEGISLATIVO 21.11.2007 N.231)**

1. Il D.lgs. 231/2007 prevede **fattispecie penalmente rilevanti e illeciti amministrativi**.
2. I destinatari della normativa antiriciclaggio sono inoltre tenuti ad osservare nel trattamento dei dati dei clienti le previsioni di cui al Codice della privacy, ed in particolare a rilasciare loro l'informativa sul trattamento dei dati, che avverrà anche per finalità antiriciclaggio.
3. L'**irrogazione delle sanzioni penali** è disciplinata dal codice di procedura penale.
4. La violazione, quando è possibile, deve essere **contestata immediatamente** sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Se non è stato possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di **novanta giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l'amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.
5. Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) competente, come già detto, per l'irrogazione delle sanzioni. L'autore della violazione può entro trenta giorni (sessanta se residente all'estero) dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un'audizione personale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il rapporto.
6. Competente per decidere dell'**opposizione all'ingiunzione** di pagamento delle sanzioni è il **Tribunale** e non il Giudice di Pace, trattandosi di norme di tipo valutario (Cass. Sez. 2, sentenza n.11408 del 16.05.2006).
7. In merito alla procedura di applicazione delle sanzioni amministrative, si prevede che per le stesse **si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689**, ma il **pagamento in misura ridotta** previsto dall'art.16 (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale) si applica solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se obbligatoria, il cui **importo non sia superiore a 250.000 euro**. Il pagamento in misura ridotta (obblazione) non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa natura, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
8. L'**accertamento** e la **contestazione** degli illeciti di natura amministrativa sono affidati all'UIF, alle autorità di vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIA, ognuno per i propri compiti e attribuzioni, mentre l'**irrogazione delle sanzioni** amministrative è di competenza del **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)**, che provvede con decreto e, per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, la **Banca d'Italia**, la **Consob** e il **Ministero delle Attività Produttive**, oltre al **Garante per la Privacy**.

Si espone di seguito in sintesi e per stralcio il sistema delle sanzioni previsto dal D.lgs. 231/2007.

### SANZIONI PENALI

Reato	Violazione commessa	Sanzione penale	
Delitto	Violazione dell'obbligo d'identificazione	Multa da 2.600 a 13.000 euro	Art. 55, comma 1
Delitto	Omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente eseguire l'operazione	Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 500 a 5.000 euro	Art. 55, comma 2
Contravvenzione	Omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore dell'operazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro	Art. 55, comma 3
Delitto	Omessa effettuazione delle registrazioni di cui all'art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo tardivo o incompleto	Multa da 2.600 a 13.000 euro	Art. 55, comma 4
Delitto	Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organo di vigilanza	Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro	Art. 55, comma 5
Contravvenzione	Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospette fuori dai casi previsti dagli artt. 46 co. 1 e 48, co. 4	Arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 5.000 a 50.000 euro	Art. 55, comma 8
Delitto	Falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento	Pena di reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro	Art. 55, comma 9

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

Soggetti	Violazione commessa	Sanzione amministrativa
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta	da 5.000 a 200.000 euro
Società di gestione strumenti finanziari; intermediari finanziari e assicurativi; società di revisione	Violazioni riscontrate in capo agli intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.	da 10.000 a 200.000 euro
	Violazione al divieto di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, <i>trust</i> , società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi <i>black list</i> . In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione, mentre nel caso in cui l'importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa da 25.000 a 250.000 euro.	fino a 5.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39	da 5.000 a 50.000 euro
Chiunque	Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 41	dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell'UIF.	da 5.000 a 50.000 euro
Chiunque	Mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante	dall'1% al 40% dell'importo trasferito
Chiunque	Violazioni, da parte degli operatori di <i>money transfer</i> concernenti il trasferimento di denaro contante per importi superiore ai 2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro	dal 20% al 40% dell'importo trasferito
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui all'art. 49, rilevate nell'esercizio dei compiti di servizio ai sensi dell'art. 51, comma 1.	dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione